

Rapporto

numero	data	Dipartimento
	1° dicembre 2020	GRAN CONSIGLIO
Concerne		

dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio concernente il rinnovo del Tribunale dei minorenni per il periodo di nomina 1° gennaio 2021-31 dicembre 2030

1. Il mandato decennale conferito dal Gran Consiglio ai membri del Tribunale dei minorenni giungerà a scadenza il 31 dicembre prossimo. Si rende pertanto necessario procedere al rinnovo delle cariche, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030.
2. Contrariamente all'art. 4 cpv. 3 della previgente Legge sulla magistratura dei minorenni dell'8 marzo 1999, che indicava espressamente il Gran Consiglio quale autorità di elezione dei componenti dell'allora Consiglio dei minorenni, l'art. 5 della Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili del 24 giugno 2010 non contiene più questa indicazione con riferimento ai componenti (presidente e suo supplente; membri e loro supplenti) del Tribunale dei minorenni. La competenza del Gran Consiglio quale autorità di elezione è in ogni caso data dall'art. 2 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006.
3. Come esplicitato nel messaggio governativo con il quale è stata proposta al Gran Consiglio l'adozione della legge del 24 giugno 2010, all'elezione dei componenti del Tribunale dei minorenni non è applicabile la procedura del concorso pubblico e dell'esame delle candidature da parte della Commissione di esperti indipendenti per l'elezione dei magistrati¹. Del resto, le funzioni in seno al Tribunale dei minorenni non sono comprese nell'elenco di quelle per le quali l'art. 36 Cost. TI prescrive la procedura del concorso pubblico e il preavviso della Commissione di esperti (e nemmeno lo erano, d'altronde, le funzioni in seno al Consiglio dei minorenni).
4. Si rammenta che, giusta l'art. 5 cpv. 2 della legge del 24 giugno 2010, *“[i]l presidente [del Tribunale dei minorenni] e il suo supplente sono scelti tra i magistrati che non sono membri di un'autorità penale e gli ex magistrati”*; mentre, secondo il cpv. 3 del medesimo disposto, *“[i] membri e i loro supplenti devono avere una formazione in psichiatria, psicologia o pedagogia.”*

¹ Messaggio n. 6307 del 09 dicembre 009 (Adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione della legge federale di diritto processuale penale minorile), p. 7 (*“Poiché il presidente e il suo supplente devono essere eletti all'interno di una cerchia ben determinata e non ampia di persone, è evidente che per i componenti il tribunale non è applicabile la procedura di elezione mediante concorso ai sensi dell'art. 3 LOG.”*).

5. Consultati i Gruppi parlamentari, l'Ufficio presidenziale, giusta l'art. 89 cpv. 1 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015, propone al Gran Consiglio di eleggere, per il periodo di nomina 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2030:
- alla carica di Presidente del Tribunale dei minorenni, il signor Enrico Pusterla;
 - alla carica di Presidente supplente del Tribunale dei minorenni, il signor Damiano Bozzini;
 - alla carica di membro del Tribunale dei minorenni, la signora Leonia Menegalli;
 - alla carica di membro del Tribunale dei minorenni, la signora Cinzia Pusterla;
 - alla carica di membro supplente del Tribunale dei minorenni, la signora Gabriella Bianchi Micheli;
 - alla carica di membro supplente del Tribunale dei minorenni, il signor Mario Zappa.

Per l'Ufficio presidenziale

Il Presidente del Gran Consiglio: Daniele Caverzasio

Il Segretario generale del Gran Consiglio: Tiziano Veronelli